



Decreto federale sulla partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca mondiale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1991²
concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods;
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976³
su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020⁴,

decreta:

Art. 1 Credito di impegno per la partecipazione della Svizzera agli aumenti
di capitale del Gruppo della Banca mondiale a titolo di quota versata

¹ Per la partecipazione della Confederazione agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale a titolo di quota versata, viene approvato un credito di impegno di 217,5 milioni di franchi.

² È compresa una riserva di 19,8 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.

³ I fondi possono essere utilizzati per partecipare agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale.

Art. 2 Credito di impegno per l'aumento del capitale di garanzia della
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

¹ Per l'aumento del capitale di garanzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo viene approvato un credito di impegno di 713,9 milioni di franchi.

- 1 RS 101
- 2 RS 979.1
- 3 RS 974.0
- 4 FF 2020 2231

² È compresa una riserva di 64,9 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.

Art. 3 Periodo di impegno

Gli impegni a titolo di entrambi i crediti possono essere contratti entro il 31 dicembre 2023.

Art. 4 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.